

# CREDITO DI IMPOSTA RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DESIGN

Art. 1, commi 198-209- Legge Bilancio 2020  
(L. 27 dicembre 2019, n. 160)

## COS'È

Il **Credito d'Imposta per Ricerca, Sviluppo, Innovazione tecnologica** (realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati), **Design** (per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari), è l'evoluzione dell'incentivo di cui alla Legge 190/2014 (legge di Bilancio 2015), ed ha l'obiettivo di supportare ed incentivare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle imprese e per favorirne i processi di transizione digitale e nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale.

## A CHI SI RIVOLGE

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

## AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta spetta alle imprese che effettuano investimenti per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

## SPESE AMMISSIBILI

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta si considerano ammissibili le seguenti spese (dettagliate per ciascun ambito):

**a) ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design: le spese di personale** relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, impiegati nelle attività di R&S svolte internamente all'impresa; le spese per soggetti al primo impiego, di età non superiore a 35 anni, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare).

**b) ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design: le quote di ammortamento**, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software, impiegati nei progetti di R&S e/o Innovazione Tecnologica, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, le spese relative a beni materiali mobili, impiegati in attività di design e innovazione estetica, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa (per ricerca e sviluppo: max 30% delle spese di cui alla lettera a).

**c1) ricerca e sviluppo: le spese per contratti di ricerca extra muros** aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili credito d'imposta (per contratti con Università e Organismi di Ricerca le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare).

**c2) innovazione tecnologica e design: le spese per contratti** aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario di attività di innovazione tecnologica/design (anche infragruppo).

**d1) ricerca e sviluppo: le quote di ammortamento** relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 € e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo.

**d2) innovazione tecnologica e design: le spese per servizi di consulenza** e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica e attività di design/innovazione estetica, (max 20% delle spese di cui alla lettera a).

**e1) ricerca e sviluppo: le spese per servizi di consulenza** e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta (max 20% delle spese di cui alla lettera a1, ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c1).

**e2) innovazione tecnologica e design: le spese per materiali**, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota e attività di design e ideazione estetica (max 30% delle spese di cui alla lettera a, ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c2).

**f) ricerca e sviluppo: le spese per materiali**, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota (max 30% delle spese di cui alla lettera a, ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c1).

## TERMINI E MODALITA' DI FRUIZIONE

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. L'utilizzo del credito è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC regolare).

## ALIQUOTE

Si riportano di seguito, suddivise per tipologia di investimento, le aliquote del credito imposta, la soglia massima di investimento e il numero di quote annuali.

Ambito	Tipologia di spesa	Investimenti complessivi	Credito di imposta	Quote annuali
Ricerca e Sviluppo (R&S)	a) personale b) beni materiali mobili/-software c1) contratti extramuros d1) quote di ammortamento private industriali e1) servizi di consulenza f) materiali	Fino a € 3 mln	12%	3
Innovazione tecnologica	a) personale b) beni materiali mobili/-software c2) contratti d2) servizi di consulenza e2) materiali	Fino a € 1,5 mln	6%	3
			10%*	3
Design	a) personale b) beni materiali mobili c2) contratti d2) servizi di consulenza e2) materiali	Fino a € 1,5 mln	6%	3

\*attività finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0

## ADEMPIMENTI FORMALI

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da **apposita certificazione** rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo massimo pari a € 5.000.

Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare apposita relazione tecnica, sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile del progetto. Per attività commissionate a soggetti terzi (consulenze), il commissionario deve rilasciare all'impresa apposita relazione tecnica sottoscritta.

## CUMULABILITA'

Il credito d'imposta è **cumulabile con altre agevolazioni** che abbiano ad oggetto i medesimi costi, **a condizione** che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, **non porti al superamento del costo sostenuto**.

## NORMATIVA

- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, Art. 1 commi 198 - 209 (GU n. 304 del 30 dicembre 2019)
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, Art. 1 comma 35 (GU n. 300 del 29 dicembre 2014, Suppl. Ord. N. 99)
- Decreto "Transizione 4.0"
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 del 10 aprile 2019 - Paragrafo 3.1
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 40/E del 2 aprile 2019
- Circolare direttoriale 15 febbraio 2019, n. 38584 – Chiarimenti concernenti la documentazione contabile
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 46/E del 22 giugno 2018
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.10/E del 16 maggio 2018
- Circolare direttoriale 9 febbraio 2018, n. 59990 - Chiarimenti sull'applicazione della disciplina nel settore del software
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E del 27 aprile 2017
- Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 - "Interventi urgenti"
- Decreto attuativo 27 maggio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Attuazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.5E del 16 marzo 2016 sull'art.3 del DL 145/2013.

ECO Next SPA  
Via Mengolina 33  
48018 Faenza (RA) - Italy  
Tel +39 0546 624940  
Mail: info@econext.it